



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTOSCUSO

ORDINANZA n. 16/2013

Il T.V. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme,

- VISTO** il Regolamento del Porto di Portovesme approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 27/2008 in data 26/07/2008 di questo Ufficio, con particolare riferimento all'art.1 comma 3), laddove vengono indicati i punti di fonda P1, P2, P3, P4, P5 e la zona di fonda Papa, funzionali al porto di Portovesme, a suo tempo individuati con Ordinanza n.03/97 in data 03.02.1997 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, allora competente per territorio;
- VISTA** l'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco n. 50/2007 in data 10.07.2007 che approva e rende esecutivo il Regolamento del porto di Sant'Antioco e, contestualmente, abroga la sopra richiamata ordinanza n.03/97 in data 03.02.1997 del medesimo Ufficio;
- RITENUTO** necessario adottare *ex-novo* un provvedimento che individui, nell'ambito di questo Circondario Marittimo, i punti di fonda destinati al traffico mercantile relativo al porto di Portovesme, richiedendo al contempo agli Uffici Circondariali Marittimi confinanti l'adozione di analogo provvedimento per quei punti di fonda, compresi nei rispettivi Circondari, ma funzionali al porto di Portovesme;
- VISTI** i verbali relativi alle riunioni tenutesi presso la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso nei giorni 29 marzo, 21 aprile, 16 maggio e 18 giugno 2012 aventi come argomento, la ridefinizione dei punti *pilots stations* (punti di imbarco piloti), alla luce della richiesta pervenuta dalla locale Corporazione Piloti di rendere uniformi le informazioni contenute nelle carte nautiche italiane ed inglesi, e dei punti alla fonda nelle aree di giurisdizione di rispettiva competenza degli Uffici Circondari Marittimi di Portovesme e Sant'Antioco, ai fini della sicurezza della navigazione marittima, salvaguardia della vita umana in mare e tutela ambientale;
- VISTO** il parere espresso dalla Corporazione dei Piloti di Sant'Antioco, Portovesme e Oristano, con la nota n.132/2012 in data 26.11.2012, in relazione alla nuova proposta dei punti alla fonda nel Canale di San Pietro per le navi dirette a Portovesme;
- VISTO** il parere espresso dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, con foglio n.04.01.03/13449 in data 08.12.2012, in relazione alla nuova proposta dei punti alla fonda nel Canale di San Pietro per le navi dirette a Portovesme;
- VISTO** il parere espresso dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, con foglio n.03.03.72/7996 in data 29.11.2012, in relazione alla nuova proposta dei punti alla fonda nel Canale di San Pietro per le navi dirette a Portovesme;
- VISTO** il proprio foglio n.02.02/854 in data 05.02.2013, con cui questo Ufficio ha richiesto il parere della superiore Capitaneria di Porto di Cagliari, circa l'emanazione, da parte degli Uffici marittimi competenti, delle rispettive ordinanze, tese a disciplinare i punti di fonda destinati al traffico marittimo relativo al porto di Portovesme;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dalla Capitaneria di Porto di Cagliari con foglio n.10.03.11/0015756 in data 28.03.2013;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dall'Istituto Idrografico della Marina con foglio n.CRRP/RDN/04157 in data 22.05.2013;

CONSIDERATA la necessità prioritaria, in capo all'Autorità Marittima, di porre in essere tutti quegli atti preordinati alla salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente marino e costiero;

VISTI gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 nr. 327, nonché gli art. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 15.02.1952 nr. 328;

ORDINA

Articolo 1

Le zone e i punti di fonda destinati alle navi mercantili dirette a Portovesme, nella rada di Portovesme, ed esternamente alla predetta rada sono:

- **ANCORAGGIO P1:** per navi mercantili, individuato con zona di mare di forma circolare incentrato nel punto di coordinate geografiche (Datum WGS 84) **Lat. 39°13.810' N – Long. 008°18.941' E e raggio 0,3 miglia;**
- **ANCORAGGIO P7:** per navi mercantili, individuato con zona di mare di forma circolare incentrato nel punto di coordinate geografiche (Datum WGS 84) **Lat. 39°15.000' N – Long. 008°20.000' E e raggio 0,3 miglia;**
- **ANCORAGGIO P8:** per navi mercantili, individuato con zona di mare di forma circolare incentrato nel punto di coordinate geografiche (Datum WGS 84) **Lat. 39°15.500' N – Long. 008°21.500' E e raggio 0,3 miglia.**

Articolo 2

La sosta alla fonda nei punti indicati all'Art. 1 è consentita esclusivamente a seguito espressa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Portoscuso contattabile a mezzo VHF CH 16 (FM 156.8 MHz) o al numero di telefono 00390781509114 nei seguenti casi:

- forza maggiore;
- ordine di una Autorità dello Stato;
- per temporanea inagibilità dell'ormeggio assegnato;
- per altri eccezionali motivi da valutare di volta in volta a cura della Autorità Marittima.

Articolo 3

3.1 Esternamente al canale di accesso al porto di Portovesme è individuata la seguente “ZONA PAPA” delimitata dai seguenti punti (Datum WGS 84):

- a) Lat. 39° 11.337' N Long. 008° 21.563' E;
- b) Lat. 39° 10.739' N Long. 008° 21.166' E;
- c) Lat. 39° 10.484' N Long. 008° 21.469' E;
- d) Lat. 39° 11.119' N Long. 008° 22.388' E;
- e) Lat. 39° 10.490' N Long. 008° 21.480' E.

3.2 Per l'ancoraggio nella zona PAPA si applicano le seguenti disposizioni:

- a) deve essere sempre richiesta l'autorizzazione all'Autorità Marittima di Portovesme a mezzo VHF CH 16 (FM 156.8 MHz) o al numero di telefono 00390781509114 ;
- b) le unità autorizzate potranno sostare per un periodo massimo di **dodici ore** e comunque per il periodo di attesa all'accesso in porto se inferiore;
- c) è consentito, di massima, l'ancoraggio a solo una unità per volta;
- d) non è consentita la sosta di unità aventi pescaggio, all'arrivo nell'area, maggiore di nove metri;
- e) l'Autorità Marittima di Portoscuso potrà, in considerazione delle condizioni meteo marine in atto, della disponibilità di ormeggi operativi o altri motivi eccezionali da valutare di volta in volta autorizzare l'ancoraggio di unità mercantili in numero maggiore (massimo tre) rispetto a quanto indicato al para c) e concedere ulteriore autorizzazione alla sosta o disporre il movimento dell'unità quando trascorso il periodo indicato al punto b);
- f) obbligo di pilotaggio come disciplinato dal Decreto 30 dicembre 1992 del Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche e integrazioni.

3.3 Nella zona PAPA non è consentito l'ancoraggio di navi cisterna che trasportano o che abbiano trasportato idrocarburi (come definiti dalla SOLAS e dalla MARPOL in vigore) o “sostanze liquide pericolose” e/o “prodotti chimici liquidi pericolosi” (come definito da IMDG CODE in vigore).

3.4 Nei punti PAPA e nella zona PAPA non è consentita, di massima, la sosta di unità che trasportino merci pericolose in colli, ovvero qualsiasi sostanza, trasportata in “unità di carico” (containers, pallets, fusti, etc...) inclusa in una delle Classi, da 1 a 9, prevista dallo “International Maritime Dangerous Goods” – IMDG CODE. Per particolari esigenze legate all'operatività portuale, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso potrà tuttavia autorizzare la sosta in uno dei punti PAPA delle unità che trasportino merci pericolose in colli, in relazione alla tipologia ed alla pericolosità dei prodotti trasportati.

3.5 l'Autorità Marittima, per comprovate e non rinviabili esigenze quali urgenze sanitarie o esecuzione di controlli e/o accertamenti da parte dell'Autorità Marittima e/o altra Autorità dello Stato potrà autorizzare la sosta, limitatamente al tempo necessario per l'operazione, alle navi di cui al punto 3.3 in area PAPA.

Articolo 4

Nelle aree indicate agli artt. 1 e 3, durante la sosta delle navi alla fonda, sono vietate la pesca sotto ogni forma e qualsiasi attività subacquea nonché, la navigazione di unità di qualsiasi genere ad eccezione di quelle da e per la zona di fonda. Dal predetto divieto sono escluse le unità di soccorso, di Polizia e quelle che operano ai sensi dell'Art. 60 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Articolo 5

Le navi nei punti determinati agli art.1 e 3 devono, durante la sosta alla fonda, mantenere l'assetto di navigazione.

Articolo 6

Le presenti disposizioni si applicano anche alle navi partite dai porti di S.Antioco, Portovesme e Calasetta. Le navi che hanno presentato la "dichiarazione integrativa di partenza" e che hanno richiesto ed ottenuto di poter impegnare i punti di fonda indicati nella presente ordinanza devono partire entro 24 ore dalla presentazione della stessa.

Articolo 7

Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, l'art.1 comma 3) del Regolamento del Porto Commerciale di Portovesme, approvato con l'Ordinanza n. 27/08 del 26.07.2008 di questo Ufficio Circondariale Marittimo è abrogato.

Articolo 8

L'utilizzo dei punti di fonda P1, P7 e P8 di cui all'articolo 1 della presente ordinanza non è consentito durante il periodo di attività e posa in opera delle tonnare di Portoscuso e Portopaglia.

Articolo 9

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante all'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del [sito istituzionale](#).

Articolo 10

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza è punito ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato o illecito amministrativo.

Qualora la violazione della presente ordinanza sia commessa con l'impiego di un'unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.53 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171 – Codice della nautica da diporto.

Articolo 11

La presente Ordinanza entra in vigore il **1° luglio 2013**.

Portoscuso, 18 giugno 2013.

**F.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Matteo PRANTNER**

* Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993